

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11866 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 15/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. [REDACTED] in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED] che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato [REDACTED];

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 3568/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 18 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 2899/6/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IRPEF ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che risultava dirimente ed assorbente il primo motivo del gravame del contribuente mediante il quale si ribadiva l'eccezione di invalidità dell'atto impositivo impugnato per vizio motivazionale, essendo lo stesso riferito al presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti della [REDACTED] srl per l'annualità d'imposta *de qua*, a sua volta basato su di un PVC redatto a compendio della relativa verifica fiscale, senza tuttavia che tali "atti presupposti" fossero stati debitamente comunicati al contribuente stesso ovvero allegati all'atto impositivo oggetto della presente lite, così in ultima analisi risultandone la violazione dell'art. 7, L. 212/2000.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.

Considerato che:

Con l'unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 42, 38, d.P.R. 600/1973, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha affermato l'invalidità dell'avviso di accertamento impugnato per vizio motivazionale, in quanto non debitamente comunicati al contribuente o comunque allegati all'avviso di accertamento stesso gli atti istruttori/impositivi "presupposti" emessi nei confronti della società il cui reddito di partecipazione è oggetto delle pretese creditorie dell'Ente impositore.

La censura è fondata.

Va ribadito che «L'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017, Rv. 643954 - 01).

Come emerge per autosufficienza dal contenuto del ricorso per cassazione dell'Agenzia fiscale, l'atto impositivo impugnato risulta conforme alle indicazioni di cui al principio di diritto riveniente da tale arresto giurisprudenziale, posto che nella motivazione dello stesso sono trascritti i passi della motivazione dell'avviso di accertamento

emesso nei confronti della ██████████ srl nei quali è riprodotto il
“contenuto essenziale” del PVC compendiante la verifica fiscale
effettuata presso tale società contribuente.


La sentenza impugnata quindi risulta contrastante con l'arresto citato e
merita dunque cassazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 7 marzo 2018

Il Presidente
Ettore Cirillo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

